

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1084-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 aprile 1970 (V. Stampato n. 1084)

modificato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1970 (V. Stampato n. 2482)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NATALI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CARON)

col Ministro delle Finanze

(BOSCO)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 luglio 1970*

Autorizzazione di spesa per acquisizione di aree, pagamento di indennità di espropriazione, lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Autorizzazione di spesa per lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261

Art. 1.

Per provvedere alla manutenzione straordinaria ed ai lavori di completamento o di demolizione dei fabbricati per alloggi dei senza tetto costruiti dallo Stato, dall'*Allied Military Government* o con il concorso statale nella spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, alla legge 25 giugno 1949, n. 409, alla legge 10 ottobre 1951, n. 1141, alla legge 28 marzo 1957, n. 222, ed alla legge 6 luglio 1960, n. 678, nonché per il pagamento delle indennità di espropriazione delle aree su cui esistono tali alloggi, è autorizzata la spesa di due miliardi di lire, ripartiti in parti eguali in ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.

Art. 2.

La demolizione dei fabbricati di cui al precedente articolo è consentita soltanto nei casi in cui, a giudizio della commissione costituita ai sensi del successivo articolo 4, i fabbricati anzidetti presentino lesioni alle strutture portanti che ne compromettono la staticità.

Art. 3.

Le aree di risulta, a seguito delle demolizioni, ove possano essere nuovamente uti-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Autorizzazione di spesa per acquisizione di aree, pagamento di indennità di espropriazione, lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261

Art. 1.

Per provvedere alla manutenzione straordinaria ed ai lavori di completamento o di demolizione dei fabbricati per alloggi dei senza tetto costruiti dallo Stato, dall'*Allied Military Government* o con il concorso statale nella spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, alla legge 25 giugno 1949, n. 409, alla legge 10 ottobre 1951, n. 1141, alla legge 28 marzo 1957, n. 222, ed alla legge 6 luglio 1960, n. 678, nonché per l'acquisizione dei suoli o per il pagamento delle indennità di espropriazione delle aree su cui insistono tali alloggi, è autorizzata la spesa di due miliardi di lire, ripartiti in parti uguali in ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.

Soppresso.**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lizzate, conformemente alle norme urbanistiche vigenti, a scopo di edilizia abitativa, sono vendute agli enti pubblici che istituzionalmente provvedono alla realizzazione di programmi di edilizia popolare ed economica, ovvero destinate alla costruzione di nuovi alloggi per senza tetto in base all'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610.

Art. 4.

La commissione menzionata nell'articolo 2 della presente legge è presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio ed è composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, dall'intendente di finanza, dal capo dell'Ufficio tecnico erariale e dal rappresentante legale dell'ente gestore degli alloggi.

Art. 5.

I contratti di vendita di cui al precedente articolo 3 sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, previo parere del Comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio.

Ai predetti contratti si applicano le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti norme a favore dei singoli enti acquirenti.

Art. 6.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si farà fronte mediante riduzione di analogo importo del fondo iscritto sul capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Soppresso.

Art. 2.

Identico.